MODELLO D

Istruzioni ministeriali

Amministrazione Comunale

OGGETTO

Regolamento Comunale per i servizi pubblici di auto a noleggio da rimessa –

Anno ..... *Categoria* ..... *Classe* ..... *Fascicolo* ..... *N.* .....

CARTE O DOCUMENTI COMPONENTI IL FASCICOLO

DATA	Num.	DATA	Num.	DATA	Num.	DATA	Num.	DATA	Num.	DATA	Num.

DITTA CRESSATI

ARTICOLO 1°

servizio pubblico di noleggio da rimessa con autovetture, per le
messe che si trovino nel territorio di questo Comune, è disciplito, oltre che dalle norme del R. D. Legge 2 dicembre 1928 N°3179,
lle disposizioni del presente Regolamento Comunale.

ARTICOLO 2°

r servizio pubblico di autonoleggio da rimessa s'intende quello
e viene esercitato con autovetture munite, o meno, della targa
n la dicitura "noleggio da rimessa", in conformità delle leggi
vigore, e tenute a disposizione del pubblico soltanto in rimesse.

ARTICOLO 3°

numero delle autovetture in servizio pubblico di noleggio da rissa viene fissato ogni anno con deliberazione Podestarile, sentil'Unione Regionale Fascista dei Trasporti Terrestri e della Nagazione Interna, ferme restando, in caso di diminuzione e fino
la loro normale scadenza, le licenze comunali d'esercizio in cor, ai sensi dell'articolo 9.

ARTICOLO 4°

r esercitare il servizio pubblico di noleggio da rimessa con
tovetture, occorre regolare licenza d'esercizio dell'Autorità
munale, la quale provvede, sentita l'Unione Regionale Fascista
i Trasporti Terrestri e della Navigazione Interna.

ARTICOLO 5°

i intenda ottenere la licenza comunale d'esercizio di pubblico
rvizio di autonoleggio da rimessa, deve farne domanda, in bollo,
Podestà.
lla domanda, oltre alle complete generalità del richiedente, debno essere specificamente indicati il numero ed il tipo delle
tovetture che si intendono adibire al servizio e l'ubicazione del rimessa.
la domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

a) Licenza ottenuta a norma dell'articolo 84 della Legge di Pubblica Sicurezza;
b) Dimostrazione che il richiedente è provvisto di mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio;
c) Certificato comprovante l'iscrizione del richiedente al Consiglio Provinciale dell'Economia per l'attività dei trasporti;
d) Certificato di eventuale associazione alla Confederazione Nazionale Fascista dei Trasporti Terrestri e della Navigazione Interna;
e) Certificato di buona condotta morale e politica, di data non anteriore a tre mesi, sempre che il richiedente non sia anche conducente e, come tale, munito della patente di 3° grado per la guida di autoveicoli, e del certificato di cui all'articolo 122 della Legge di Pubblica Sicurezza.

qualora la domanda sia presentata da una Società commerciale, i documenti di cui sopra, debbono essere prodotti da parte ed a nome dei legali rappresentanti della Società stessa.

ARTICOLO 6°

costituisce titolo di preferenza per la concessione della licenza comunale d'esercizio, la specifica professionalità del richiedente, desunta dal regolare esercizio di fatto del noleggio da rimessa con autovetture.
Inoltre, per le nuove licenze comunali d'esercizio, vanno considerati i titoli di preferenza stabiliti dalle vigenti disposizioni di Legge e di Regolamento, per la concessione d'impieghi pubblici.

ARTICOLO 7°

Il richiedente, avuta notifica dell'accoglimento della domanda presentata ai sensi dell'articolo 5, ha obbligo d'iniziare il servizio entro due mesi dalla data della notifica stessa.
Quindici giorni prima dell'inizio del servizio, il titolare deve produrre al Comune l'elenco delle autovetture ed esibire le relative licenze di circolazione per servizio pubblico di noleggio da rimessa (articolo 66 del R. D. L. 2 dicembre 1928, N°3179).
Entro lo stesso termine deve anche produrre l'elenco dei conducenti che intende adibire alla guida delle macchine, esibendo le prescritte patenti di abilitazione alla guida di autoveicoli in servizio pubblico di noleggio da rimessa (patente di terzo grado), nonchè i certificati di cui all'articolo 122 della Legge di Pubblica Sicurezza.

ARTICOLO 8°

Agli effetti del presente Regolamento, l'Autorità Comunale rilascia al richiedente licenza comunale d'esercizio, con l'indicazione del numero e dei tipi delle relative autovetture.
Rilascia, inoltre, per ciascuna vettura, un certificato nel quale sono riportati gli estremi della licenza comunale di cui al precedente comma e quelli della licenza di circolazione governativa, riferentisi all'autovettura stessa.
La licenza ed i certificati comunali devono essere restituiti all'Ufficio Municipale in caso di decadenza, revoca o sospensione.

ARTICOLO 9°

La licenza comunale di esercizio, subordinatamente a quella dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, ha la durata di un quinquennio, per quanto dal Comune stabilito col presente Regolamento.

ARTICOLO 10°

Il servizio deve essere gestito personalmente dal titolare o da suoi dipendenti, per conto e nome dello stesso.
La licenza comunale d'esercizio non può essere trasferita senza l'assenso dell'Autorità Comunale, la quale provvede a termini delle norme di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente Regolamento.

Analogo procedimento viene seguito per le licenze comunali d'esercizio intestate a persone fisiche, quando, per la morte del titolare, gli eredi intendano continuare l'esercizio.

ARTICOLO 11°

Non sono consentite sostituzioni di vetture senza la regolare licenza da parte dell'Autorità comunale, ai sensi dell'articolo 8 del presente Regolamento.
Le sostituzioni dei conducenti in servizio, debbono essere comunicate all'Autorità Comunale cinque giorni prima, e quelle a carattere d'urgenza, entro 48 ore dal loro verificarsi, con l'esibizione dei documenti di cui allo articolo 7.

ARTICOLO 12°

Le autovetture di cui al presente Regolamento sono sottoposte, prima della loro ammissione in servizio e poi una volta all'anno, a verifica da parte di una Commissione composta di un rappresentante del Comune e di un rappresentante dell'Unione Regionale Fascista dei Trasporti Terrestri e della Navigazione Interna.
Altre revisioni, con le stesse modalità, possono essere eccezionalmente disposte dal Podestà.
Tali verifiche e revisioni non possono implicare accertamenti di carattere tecnico, riservati, a norma del R. D. L. 2 dicembre 1928, N°3179, ai Circoli Ferroviari d'Ispezione.
Ogni qualvolta la Commissione ritenga che un'autovettura non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la licenza di circolazione, dovrà renderne informato il Podestà per la denunzia al Circolo Ferroviario d'Ispezione agli effetti dell'articolo 81 del citato R. D. Legge.
Ove invece l'autovettura non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, sarà provveduto al ritiro del certificato comunale, con l'obbligo al titolare di provvedere alla messa in efficienza o sostituzione dell'autovettura, entro il termine non superiore ad un mese.

ARTICOLO 13°

Con deliberazione Podestarile, sentita l'Unione Regionale Fascista dei Trasporti Terrestri e della Navigazione Interna, sono fissati i massimi delle tariffe, le quali possono essere stabilite, tenuto conto della potenza e del tipo della vettura, sia in base al chilometraggio, sia in base alla natura del servizio.
Le tariffe sono, ad iniziativa dell'Unione Regionale Fascista dei Trasporti Terrestri e della Navigazione Interna, distribuite alle autorimesse che hanno l'obbligo di tenerle costantemente esposte in modo ben visibile nei loro locali e di comunicarle agli alberghi, pensioni ed agenzie di viaggi.

ARTICOLO 14°

Le autovetture adibite al servizio pubblico di noleggio da rimessa debbono essere munite di apparecchio contachilometri con graduazione progressiva e ritorno a zero, sul quale l'Autorità Comunale si riserva il diritto di controllo, in qualsiasi momento.

ARTICOLO 15°

Il certificato comunale di cui al 2° comma dell'articolo 8, deve costantemente essere portato sull'autovettura, unitamente ai documenti di circolazione, ed esibito ad ogni richiesta dei funzionari od agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale.

ARTICOLO 16°

E' vietato di esercitare con autovetture adibite a servizio pubblico di noleggio da rimessa, servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabiliti, anche se sugli itinerari stessi non esistano autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati.
L'infrazione al presente divieto importa senz'altro la revoca della licenza comunale d'esercizio.

ARTICOLO 17°

E' fatto divieto di stazionare con autovetture da noleggio da rimessa sulle strade o aree pubbliche allo scopo di procurarsi il noleggio.
Solo in casi speciali di assoluta necessità, per motivati arrivi di viaggiatori, e sempre che il noleggio risulti preventivamente contrattato può essere autorizzato dal Podestà che le autovetture sostino agli scali di arrivo, in attesa di coloro per conto dei quali sono state noleggiate.

ARTICOLO 18°

I conducenti di autovetture di noleggio da rimessa devono indossare, in servizio, costantemente abiti decenti e copricapo della foggia a berretto o cuffia.
Essi debbono usare col pubblico modi corretti, ed in particolare è loro vietato:

a) di fumare o mangiare durante la corsa;
b) di fare schiamazzi, usare parole volgari e di abusare dei mezzi acustici di segnalazione;
c) di far salire sull'autovettura persone estranee a quelle che l'hanno noleggiata, anche durante i periodi di sosta;
d) di portare cani propri nella vettura;
e) di rifiutare di trasportare un numero di persone corrispondenti a quello massimo consentito dalla vettura;
f) di deviare, di loro iniziativa, dal cammino più breve per recarsi nel luogo richiesto dal passeggero;
g) di chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa o di quella pattuita, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni alla vettura.

h) di fermare la vettura o dinterrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Ai conducenti è fatto specificamente obbligo:

a) di compiere i servizi richiesti dagli agenti della forza pubblica o dai cittadini nell'interesse dell'ordine e della sicurezza, o pel trasporto di malati, di feriti, di funzionari o di agenti, anche se non siano retribuiti immediatamente, con l'obbligo di sottostare alle disposizioni d'igiene nel caso di trasporto di malati contagiosi. In caso di pagamento differito, gli agenti della forza pubblica rilasceranno ai conducenti i necessari buoni, che attestino i servizi prestati;

b) di visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno della vettura, e, trovandosi qualche oggetto dimenticato, di cui non si possa fare l'immediata restituzione al proprietario, di depositarlo entro le ventiquattro ore all'Ufficio di Polizia Municipale.

c) di curare che il contachilometri funzioni regolarmente;

d) di disimpegnare in genere il servizio con ogni decoro.

ARTICOLO 19°

Qualora, per avaria alla vettura o per altri casi di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, anche momentaneamente, i passeggeri hanno diritto di abbandonare la vettura, pagando solo l'importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri o la quota proporzionale a quella eventualmente convenuta.

D'Altra parte il conducente può esigere l'importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri o la quota proporzionale a quella convenuta per l'intera corsa, quando i passeggeri smontino all'entrata di fabbricati che abbiamo notoriamente parecchie uscite; di teatri o altri locali di pubbliche riunioni; di giardini pubblici, salvo che i passeggeri, oltre la quota da pagarsi, non depositino una somma da contrattarsi per trattenere a loro disposizione l'autovettura pel periodo di tempo ad essi necessario.

ARTICOLO 20°

Per esigenze d'ordine generale, sia allo scopo di sistemazione del servizio, come per necessità locali, l'Autorità comunale può, in qualunque tempo, sentita l'Unione Regionale Fascista dei Trasporti Terrestri e della Navigazione Interna, disporre ilritiro delle licenze comunali.

Tale provvedimento verrà attuato con precedenza sugli esercenti che siano incorsi in misure punitive, edà indi sulle licenze di data più recente.

ARTICOLO 21 °

La licenza comunale d'esercizio viene a decadere senz'altro
a) per mancato inizio del servizio entro due mesi dalla notifica dell'accoglimento della domanda;
b) per esplicita dichiarazione del titolare di rinunzia alla licenza;
c) per interruzione del servizio per un periodo superiore ai quaranta-cinque giorni, a meno che tale interruzione non sia dovuta a comprovata contrazione del traffico o al carattere prevalentemente stagionale del servizio.
In tale ultimo caso i termini d'interruzione vanno riferiti al periodo della ripresa dell'attività stagionale.
d) per morte o fallimento del titolare e, qualora trattisi di Società commerciale, per scioglimento della stessa.

ARTICOLO 22°

Le infrazioni al presente Regolamento, non contemplate dal R. Decreto - Legge 2 dicembre 1928, N°3179, sono punite a termini della Legge Comunale e Provinciale, salvo sempre il diritto dell'Autorità Comunale, di revocare la licenza comunale d'esercizio e di sospendere la sua validità per un periodo non superiore a sei mesi.

ARTICOLO 23°

La licenza comunale di esercizio viene revocata:
a) quando venga a mancare nel titolare uno dei requisiti prescritti per l'esercizio;
b) qualora l'attrezzamento dell'autorimessa non risulti mantenuto nell'efficienza corrispondente agli obblighi fissati per l'esercizio stesso;
c) in caso di recidiva per mancato rispetto delle tariffe massime stabilite dal Comune, per abusiva segnalazione del contachilometri, per manomissione dell'apparecchio, a chiunque i fatti siano imputabili;
d) per irregolarità di natura tale da rendere assolutamente incompatibile, nell'interesse del servizio, l'ulteriore prosecuzione dell'esercizio da parte del titolare.

ARTICOLO 24°

Per infrazioni non passibili di revoca della licenza comunale d'esercizio, a termini dell'articolo precedente, sarà applicata la sospensione della licenza stessa, anche se le infrazioni siano costituite o derivino da mancata o deficiente sorveglianza da parte dei titolari sull'adempimento degli obblighi specifici di servizio disposti per i conducenti.

ARTICOLO 25°

Il provvedimento di revoca o di sospensione della licenza comunale d'esercizio, sarà adottato, sentita l'Unione Regionale Fascista Regionale dei Trasporti Terrestri e della Navigazione Interna,

salvo, nel caso d'urgenza, l'applicazione della sospensione provvisoria con effetto immediato, per un periodo non superiore a quindici giorni.

ARTICOLO 26°

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa richiamo alle disposizioni del Regio Decreto Legge 2 dicembre 1928, N°3179, alla Legge Comunale e Provinciale e norme attinenti, ed agli altri Regolamenti Comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia, e non siano in contrasto con le norme del presente Regolamento.

= = = =

Letto, approvato e sottoscritto.

IL ~~PODESTÀ~~ COMMISSARIO PREFETTIZIO

f.to L. Annicchiarico

Il Segretario Comunale

f.to L. Importuno

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la deliberazione di cui sopra venne pubblicata ed affissa all'albo comunale il 8/2/1931 IX° *giorno di* domenica *e che non venne prodotta a questo Ufficio alcuna opposizione.*

Dalla Residenza Municipale, li 9 febbraio 1931 IX°

N°15238 Prefettura = Approvato dal Ministero delle Comunicazioni ai sensi e per gli effetti dell'art.112 del R.D.2 dicembre 1928 N°3179.
P. IL PREFETTO F° Mottola

Il Segretario Comunale
F° L. Importuno

Copia conforme per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 6 ottobre 1931 IX°

Il Segretario Comunale
(Luigi Importuno)

Visto: IL ~~PODESTÀ~~ COMMISSARIO PREFETTIZIO
(Dott.Annicchiarico Cav.Lorenzo)

S. MARZANO DI S. GIUSEPPE MUNICIPIO

N. *Div.* *A* *li* *193*

Visto:

IL PREFETTO